

**Protocollo n. 15835 del 28.12.2017**

APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL  
COMUNE DI MEL -----

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del  
mese di dicembre, nella residenza comunale, i  
signori:----da una parte: Fabrizio Floridia, (Codice  
Fiscale FLRFRZ68L14A757Q), nato a Belluno (BL) il  
14.07.1968, che dichiara di intervenire in questo  
atto esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse del Comune di MEL (c.f. e p.i.  
00166110254), che rappresenta nella sua qualità di  
Responsabile del Servizio Amministrativo, in forza  
di decreto del Sindaco n. 3 del 5 agosto 2016, di  
seguito nel presente atto denominata semplicemente  
"Comune";-----

dall'altra parte: Valeria Fant, nata a Limana (BL)  
il 30.08.1949, (Codice fiscale FNTVLR49M70E5880) che  
dichiara di intervenire in questo atto  
esclusivamente in nome e per conto della Società  
"Essepiuno Servizi S.r.l. - società a responsabilità  
limitata - partita IVA, C.F. e Registro imprese di  
Belluno: 00995760253, - costituita con atto rep. n.  
7760 del 24/09/2015 a rogito del dr. Stefano  
Stivanello Notaio in Ponte nelle Alpi (Bl)-  
derivante da fusione per incorporazione della

società "Villanova Servizi s.r.l." nella società "Ge.Mel s.r.l.", che rappresenta nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione in forza dell'art. 13 dello Statuto societario, di seguito nel presente atto denominato semplicemente appaltatore o società;-----  
dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:----  
-----PREMETTONO CHE-----  
in data 22 ottobre 2015, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale 16 giugno 2015, n.69 tra il Comune e la Società a partecipazione del Comune di Mel "Essepiuno Servizi s.r.l.", è stato stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di assistenza domiciliare con effetto 1 luglio 2015 e durata fino al 31 dicembre 2017;-----  
acquisita al protocollo comunale n. 15145 del 11.12.2017, la disponibilità della società Essepiuno Servizi S.r.l. allo svolgimento dell'appalto del servizio di cui trattasi, anche per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2022, secondo le modalità indicate nel presente contratto, con deliberazione del Consiglio Comunale del 27.12.2017 n.43, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto l'affidamento in appalto alla Società Essepiuno Servizi s.r.l. del servizio di assistenza

domiciliare del Comune di Mel per il periodo 1  
gennaio 2018 - 31 dicembre 2022;

Valutato pertanto necessario procedere alla formale  
sottoscrizione del contratto di appalto tra il  
Comune di Mel e la Società Essepiuno S.r.l..-----

Tutto ciò premesso, e ritenute le premesse parte  
integrante del presente atto, i predetti comparenti,  
nelle loro rispettive qualità, convengono quanto  
appresso:-----

-----**Art.1 - Premesse**-----

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del  
presente Atto.

**Art.2 - Oggetto dell'appalto**-----

Il "Comune di "Mel", come sopra rappresentato,  
conferisce all'"Appaltatore" che, come sopra  
rappresentato, accetta, l'appalto del servizio di  
assistenza domiciliare del Comune di Mel per il  
periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022. Il presente  
accordo ha come fine il raggiungimento degli scopi  
istituzionali nei servizi sociali sia del Comune che  
della Società. Il servizio di assistenza domiciliare  
è svolto a favore di tutte le persone residenti nel  
Comune stesso, di qualsiasi età, che presentino una  
situazione problematica, anche temporanea, di natura  
fisica, psichica o relazionale tale da impedire la

gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita; in particolare, hanno diritto di usufruire del servizio: i cittadini italiani residenti in Mel, i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari residenti in Mel, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali; i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro ed in possesso di regolare permesso di soggiorno residenti in Mel; gli apolidi residenti a Mel; le persone non residenti e domiciliate che siano bisognose di interventi non differibili, con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; le persone che si trovano occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a consentire il rientro nel Comune di residenza. Compete al Comune il controllo e la verifica della qualità dei servizi oggetto del presente contratto. E' facoltà dell'Ente richiedere per tutti i servizi nuove prestazioni e/o variazioni, anche in termini orari, che verranno liquidate in base ai corrispettivi offerti. Le prestazioni assistenziali da eseguire sono le seguenti: cura ed igiene della persona; aiuto per il governo dell'alloggio;

lavaggio e stiratura della biancheria;  
accompagnamento in ambito comunale ed extracomunale;  
attività di segretariato sociale; visite periodiche  
di sostegno; distribuzione dei pasti caldi  
confezionati nella Casa di Riposo di Mel. Il  
servizio di assistenza domiciliare interessa circa  
n.60 utenti di prestazioni diverse per un totale di  
presunte n.3.800 ore annue lavorative e si svolge  
prevalentemente a domicilio dell'utente. I Km annui  
complessivi stimati sono circa 35.000. L'Appaltatore  
conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta  
aggiudicazione del servizio suddetto e con questo  
atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le  
prestazioni inerenti l'appalto alle condizioni tutte  
indicate, nel presente contratto. Il Servizio  
oggetto del presente appalto è da considerarsi ad  
ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non  
può essere sospeso o abbandonato, anche nelle  
ipotesi di sciopero del proprio personale  
dipendente. In tali ipotesi l'appaltatore si atterrà  
a quanto stabilito dalla legge n.146/1990 e dal  
D.P.R. 3 agosto 1990, n.333, trattandosi di attività  
rientrante tra i servizi pubblici essenziali. Per lo  
svolgimento del servizio di assistenza domiciliare  
di cui al presente contratto, il Comune di Mel

concede in subcomodato d'uso gratuito alla Società, che accetta, dal 01 gennaio 2018 al 24 febbraio 2018 (salvo eventuale espressa proroga), il seguente automezzo ricevuto, a propria volta e a tal fine, in comodato d'uso da parte della ditta Servizi di Utilità Sociale Srl, con sede legale a Milano in Via Torino n.2, nell'ambito del progetto "Mobilità gratuita persone in stato di difficoltà motoria": Automobile FIAT Modello DOBLO' Targa EV801CW, Telaio n.ZFA26300009254351, Anno immatricolazione 2014. Nei casi di temporanea improvvisa indisponibilità del mezzo predetto, la Società comodataria dovrà garantire il servizio con automezzi di proprietà. Le Parti danno atto che il bene predetto è idoneo alla propria funzione. La Società si obbliga a conservare e custodire il bene predetto con cura e massima diligenza, a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non cederne neppure temporaneamente l'uso a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e di restituire al Comune, al termine del contratto, le macchine stesse nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso. Il perimento del ben oggetto del sub-comodato è ad esclusivo rischio della Società, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se il bene

viene utilizzato per un uso diverso da quello pattuito o non venga restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico della Società, anche se avvenuto per causa ad essa non imputabile, salvo che questa provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso corretto e la restituzione a tempo debito. Rimangono a carico della Società gli oneri non posti a carico della ditta Servizi di Utilità Sociale Srl. Ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, si conviene espressamente che il contratto di sub-comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per uso diverso da quello pattuito. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto di sub-comodato, le Parti fanno riferimento al disposto degli articoli dal n.1803 al n.1812 del Codice Civile-----

**Art.3 Durata-----**

Il presente appalto ha durata dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022. L'appaltatore assume l'obbligo di proseguire, su richiesta del Comune, nell'esecuzione del contratto anche oltre il termine di scadenza, alle medesime condizioni convenute, fintanto che non sia stato scelto un nuovo contraente e per un periodo massimo (da intendersi come obbligo) di 180 giorni-----

**Art.4 Obblighi**-----

La società affidataria si impegna a gestire il servizio avuto riguardo in particolare a: -----

1. Utilizzo di personale professionalmente qualificato (addetto all'assistenza) idoneo alle migliori realizzazioni del servizio medesimo, in possesso dei requisiti previsti dall'attuale normativa regionale per tale professione e dovrà mirare ai seguenti obiettivi: tutela e promozione della migliore qualità di vita possibile delle persone assistite; flessibilità dell'organizzazione del lavoro in funzione dei bisogni degli anziani e della loro mutevolezza nel tempo; miglioramento continuo della qualità del servizio da misurarsi in rapporto al grado di soddisfazione percepita dai fruitori. La società affidataria metterà a disposizione degli operatori gli automezzi per raggiungere le abitazioni degli utenti e le altre attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, inclusa l'attrezzatura per il trasporto dei pasti caldi.-----

2. Strutture, materiali e tecnologie conformi alle esigenze del servizio medesimo e ai requisiti igienico - sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente; in particolare la società

affidataria si impegna a fornire, a proprio carico,  
i guanti necessari all'esecuzione del servizio;-----

3. Rapporti con i servizi territoriali competenti  
in ordine alla redazione di programmi periodici e di  
piani di lavoro individuali in relazione alle  
esigenze dell'utenza, coerenti con le finalità  
connesse all'attività stessa. Le prestazioni  
riguardano il sostegno e l'aiuto alla persona nelle  
attività di vita quotidiana, favorendone l'autonomia  
e l'autosufficienza, come di seguito indicato:-----

a) cura della persona (prestazioni igienico  
sanitarie di semplice esecuzione, quando queste  
siano complementari a quelle svolte normalmente  
dagli aventi cura; vestizione; assistenza  
nell'alzata dal letto; bagno assistito; pulizia  
personale; aiuto nella deambulazione; posture  
corrette e movimento arti invalidi; aiuto nell'uso  
corretto di presidi, ausili ed attrezzature;  
frizioni antidecubito);-----

b) distribuzione quotidiana dei pasti nei giorni  
feriali. Il servizio comprende il ritiro dei  
contenitori termici dalla cucina della Casa di  
Riposo di Mel, la loro veicolazione, la restituzione  
dei contenitori termici alla cucina stessa;-----

c) monitoraggio (compreso aiuto per la corretta

assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, per quanto previsto dalla normativa vigente in materia);-----

d) aiuto domestico (riordino della stanza e del letto, pulizia dei servizi e dei vani alloggio ad uso dell'utente e dallo stesso utilizzati; cambio della biancheria; servizio di lavanderia; piccole spese);-----

e) trasporti ed accompagnamenti;-----

f) collaborazione con l'Assistente sociale nelle prestazioni di servizio sociale quali: segretariato sociale; percorso di inserimento in strutture tutelari, semiresidenziali, residenziali; telesoccorso/telecontrollo; buoni pasto o buoni spesa; interventi nell'area dell'aiuto economico e materiale;-----

g) contribuire alla gestione del servizio ed alle attività di programmazione e verifica dello stesso: gli operatori/operatrici dovranno compilare giornalmente una "scheda prestazioni" secondo il modello concordato con l'Amministrazione Comunale, all'uopo predisposto dall'Assistente sociale;-----

Relativamente al servizio di cui alla precedente lettera b), si precisa che i pasti vengono

previamente confezionati da parte di ditta appositamente incaricata dal Comune di Mel, nel rispetto di quanto indicato nel presente contratto e nelle "Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture residenziali extraospedaliere" di cui al Decreto del Dirigente Regionale Unità di progetto sanità animale e igiene alimentare n.381 del 09.08.2007; resta pertanto a cura e spese del Comune la fornitura degli stessi;-----

h) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto di convenzione.-----

La Società dovrà fornire agli operatori idonea divisa invernale ed estiva con relativo ricambio nonché idonea dotazione di guanti, grembiuli e copri scarpe monouso.-----

L'appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi, in particolare, dalla legge 19.3.1990, n.55 e s.m.i. e dal d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 per le parti ancora in vigore. L'appaltatore dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel

contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. Egli conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare il servizio e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto. L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

**Art.5 - Corrispettivo dell'appalto - Modalità dei pagamenti-----**

Il canone mensile dovuto dal Comune all' "Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è determinato, in €.7.200,00 (diconsi euro settemiladuecento/00) oltre all'Iva. Non si evidenziano oneri per la sicurezza.

Ai soli fini fiscali le Parti dichiarano che il presente contratto ha un valore di €.432.000- (diconsi euro quattrocentotrentaduemila oltre all'iva). L'appaltatore dichiara altresì di assumersi ogni responsabilità circa la regolarità

del regime e dell'aliquota IVA applicata ai corrispettivi fatturati in conseguenza del presente appalto e solleva pertanto il Comune da ogni responsabilità ed onere al riguardo. Egli si obbliga, inoltre, a non modificare il regime IVA attualmente applicato, per propria opzione, in modo tale da comportare maggior onere per il Comune. I prezzi dell'offerta si intendono comprensivi dei costi di materiali, manodopera in vigore al momento dell'aggiudicazione, e quant'altro, e rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale dell'"Appaltatore". I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune. La richiesta di eventuali modalità agevolate di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'"Appaltatore" al competente Ufficio di Ragioneria del Comune e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. La Parti concordano che il committente procederà ad accertare la conformità del Servizio alle previsioni contrattuali entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun mese (art.4, comma 2, lett.c del Dlgs. 231/2002 e s.m.i.) e che il pagamento dei relativi corrispettivi avverrà entro

il termine di 30 giorni a decorrere da tale data.

Dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le eventuali spese per le esecuzioni d'ufficio, le eventuali pene pecuniarie applicate e quant'altro dovuto dalla Ditta appaltatrice. Il soggetto appaltatore, con la stipula del presente contratto, assume tutti gli obblighi prescritti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Belluno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

**Art.6 - Cessione del contratto e subappalto-----**

È vietata la cessione totale o parziale dell'appalto, sotto pena della risoluzione del contratto con incameramento della cauzione. È parimenti vietato subappaltare, in tutto o in parte la fornitura di cui al presente appalto. In caso di violazione della presente disposizione si provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salva facoltà di

chiedere la risoluzione del contratto.-----

**Art.7- Ulteriori obblighi a carico dell'appaltatore.-----**

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto d'appalto, l'appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore al tempo e nelle località in cui si svolge il servizio ed anche dopo la loro scadenza fino al rinnovo degli stessi, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e di ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.-----

**Art.8 - Sicurezza e Responsabilità-----**

L'appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel contratto, nei documenti ad esso allegati o dallo stesso richiamati ed a tutte le richieste dell'Amministrazione, inoltre dovrà ottemperare a tutte le norme legislative e tecniche nazionali e comunitarie in tema di prevenzione contro gli

infortuni sul lavoro, così come previste dal vigente D.Lgs. 81/2008 e in particolare, coopererà all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della convenzione. Altresì deve provvedere ad applicare tutti i provvedimenti così come previsti negli artt.43, 44, 45 e 46 del D. Lgs. 81/2008 in merito alla Gestione delle possibili emergenze: nomine degli addetti, formazione specifica degli stessi, ecc. La ditta é responsabile per qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo. E', pertanto, a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento richiesto da chiunque, senza che l'Appaltatore abbia diritto alcuno di rivalsa o di compenso da parte del Comune, il quale è comunque sollevato da ogni effetto. La società affidataria viene esonerata dal prestare la cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. La società affidataria dovrà stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi della medesima durata del contratto e con massimale unico di €4.000.000,00. -----

**Art.9 - Adempimenti contrattuali - Eventuali danni a**

**persone, cose e di forza maggiore.-----**

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatogli. La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Ente appaltante che le persone che lo rappresentano. L'appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per danni (alle persone od alle cose) che potessero derivare al personale del Comune o a terzi per fatto

dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa. Nel caso di danni l'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del servizio, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione. -----

**Art.10 - Controversie-----**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti e che non possa essere ricomposta in via bonaria, sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente per legge. -----

**Art.11 - Disposizioni finali-----**

Il presente Atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27 bis, dell'allegato "B" al D.P.R. 642/72. Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile e alla normativa sulla

Contabilità Generale dello Stato. I termini e le  
comminatorie contenuti nel presente contratto  
operano di pieno diritto, senza obbligo per il  
Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per il Comune

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott. Fabrizio Floridia

Per la Società Essepiuno Servizi S.R.L.

L'Amministratore Unico

Valeria Fant

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta  
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12  
febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3bis,  
comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.